



CITTA' DI CASTEL DI SANGRO (AQ)

Privilegio del 20 ottobre 1744 del Re Carlo III di Borbone
Medaglia di bronzo al Valore Civile

Settore IV Resp. Elio Frabotta

Telefono 0864.8242210 - Fax 0864.8242216 - 393 9892667 - EMail:dirigente.llpp@comune.casteldisangro.aq.it

Prot.n. 2026/0003624_4.8.3.2012.4.27

Castel di Sangro, 25 febbraio 2026

Avviso di Asta Pubblica per la concessione in FIDA, per l'anno 2026, dei terreni pascolativi del Demanio Civico Universale del Comune di Castel di Sangro

COMPARTO PASCOLATIVO N. 4

IL RESPONSABILE DEL IV SETTORE

In esecuzione della deliberazione di Consiglio comunale n.48 del 27 dicembre 2024 e della Determinazione n.132 del 25 febbraio 2026, ai sensi dell'art.5, comma 4 del Regolamento Comunale approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n.11 del 30 aprile 2020

RENDE NOTO

che nella Sede Municipale, Ufficio Tecnico Comunale – Ufficio Patrimonio - in Corso Vittorio Emanuele n.10, il **giorno 31 marzo 2026**, con inizio alle **ore 09:00**, dinanzi all'apposita Commissione prevista dal *“Regolamento comunale sui beni pubblici – Uso e destinazione dei beni – Presupposti per sdemanializzazione, vendita e concessione”*, avrà luogo un'asta pubblica per la concessione in **FIDA**, con decorrenza **10 giugno 2026**, scadenza **30 ottobre 2026**, dei terreni pascolativi demaniali di Uso Civico del “Comparto n.4”, del *“Piano di Gestione delle Foreste e dei Pascoli”*, denominato **“Acqua Puzza – Cese Morrone”**, della superficie complessiva di ettari **41.87.26**, esteso sulle seguenti particelle catastali di maggiore consistenza:

- foglio 11, particella 7, per ettari 8.44.90 di pascolo;
- foglio 11, particella 6, per ettari 1.05.97 di pascolo;
- foglio 11, particella 10, per ettari 4.02.18 di pascolo;
- foglio 30, particella 24, per ettari 4.24.10 di pascolo;
- foglio 11, particella 8, per ettari 15.27.80 di pascolo;
- foglio 11, particella 6, per ettari 3.90.45 di pascolo;
- foglio 30, particella 23, per ettari 4.91.86 di pascolo.

Il Comparto Pascolativo verrà concesso in **FIDA**, intendendosi con tale definizione quelle concessioni rilasciate per il solo periodo di pascolamento a uno o più soggetti sulle stesse terre senza delimitazione specifica dell'area concessa.

Il Comparto Pascolativo verrà concesso, a corpo e non a misura, onde ogni eccesso o

difetto rispetto alla superficie indicata non comporterà alcuna variazione del canone e delle altre condizioni della concessione, dovendosi intendere tali appezzamenti come conosciuti ed accettati nel loro complesso dagli aggiudicatari.

Sul presente Comparto è obbligatorio l'esercizio pascolativo del bestiame di proprietà esclusiva degli aggiudicatari, nel rispetto del carico massimo ammissibile, con divieto di sovra e sottoutilizzazione, a pena di decadenza immediata della concessione.

CANONE ANNUO UNITARIO A BASE D'ASTA : Euro/U.B.A. 51,00 (cinquantuno)

CARICO MASSIMO AMMISSIBILE : 21 UBA (unità di bestiame adulto)

E QUIVALENZE TRA SPECIE :

- Tori, Vacche e altri Bovini di oltre due anni, Equidi di oltre sei mesi : 1,00 UBA;
- Bovini da 6 mesi a 2 anni : 0,60 UBA;
- Bovini ed Equidi di meno di 6 mesi, Caprini : 0,40 UBA;
- Ovini : 0,15 UBA.

ATTIVITA' DI PASCOLAMENTO : 10 giugno 2026 – 30 ottobre 2026

CONDIZIONI DEL FONDO

I terreni pascolativi saranno consegnati nelle condizioni in cui si trovano, di cui i concorrenti sono tenuti a prendere preventiva visione e conoscenza, con le inerenti servitù passive ed attive, se ed in quanto esistenti o aventi ragione legale di esistere.

Il Comune di Castel di Sangro sarà esonerato di qualsivoglia responsabilità per qualsiasi danno che possa essere arrecato al pascolo dall'azione di terzi o di eventi naturali e che possa limitare o impedire la completa utilizzazione del pascolo in costanza di concessione.

CARATTERISTICHE DELLA CONCESSIONE E CRITERI DI ASSEGNAZIONE U.B.A.

Considerata la natura demaniale civica delle terre, la durata dell'affidamento e l'entità del canone, si procederà mediante stipula di una o più concessioni, in deroga ai patti agrari ed alla Legge 203/1982, con pagamento anticipato del relativo canone.

Il Comparto Pascolativo sarà concesso a uno o più operatori, in possesso dei prescritti requisiti, con una o più concessioni, secondo l'ordine di precedenza stabilito in una stilanda graduatoria, per il pascolo condiviso dei loro armenti, nei limiti delle U.B.A. attribuibili, a prescindere dal carico di stalla, ma non oltre i relativi carichi.

Le U.B.A. saranno assegnate in relazione alle quantità richieste e fino alla concorrenza di quelle ammissibili al pascolo.

La graduatoria degli offerenti sarà stilata dalla Commissione di gara secondo l'ordine delle offerte unitarie più alte rispetto al canone unitario a base d'asta e, a parità di offerte, secondo l'ordine di protocollo di arrivo, ma soddisfacendo, prima di quelle degli altri concorrenti, prioritariamente e nell'ordine, le richieste : dei residenti nel Comune di Castel di Sangro; degli allevatori con codice di stalla nel territorio di Castel di Sangro.

L'assegnazione delle prime due U.B.A. verrà effettuata secondo l'ordine della graduatoria al canone unitario offerto e fino al concorrere delle U.B.A. disponibili.

Le U.B.A. richieste in eccedenza alle prime due, verranno invece assegnate al canone unitario più alto offerto dai concorrenti e, ove risultino insufficienti, verranno proporzionalmente ripartite in proporzione alle quantità richieste, ma non oltre i relativi carichi di stalla.

Gli assegnatari godranno del diritto di pascolo dei propri armenti dopo la sottoscrizione della concessione, nel prescritto periodo di pascolamento e per le U.B.A. attribuite.

La responsabilità del Pascolo sarà affidata all'assegnatario con la maggiore quantità di U.B.A. attribuite e, in caso di parità, all'istante col numero di protocollo di arrivo più inferiore. Eventuali altri assegnatari saranno comunque ritenuti solidalmente responsabili. Il Responsabile del Pascolo è obbligato a richiedere e ad ottenere dalla competente autorità sanitaria, per sé e per altri concessionari, prima della monticazione e del **10 giugno 2026**, per il tramite esclusivo del S.U.A.P. n.97 di Castel di Sangro, **la registrazione ed attribuzione del relativo codice di pascolo.**

Le U.B.A. eventualmente non direttamente assegnate col presente Avviso saranno attribuite a trattativa privata diretta, fino ad esaurimento, non oltre il carico di stalla, a chiunque le richieda, nell'ordine di protocollo di arrivo, al canone unitario più alto rinveniente dalla presente procedura, ovvero al canone unitario a base di asta in caso di deserzione.

ESCLUSIONI

La concessione è preclusa a coloro che risultano o sono stati affidatari di terreni comunali o demaniali, in relazione ai quali sussistono morosità, o verso i quali il Comune abbia proposto domanda di risoluzione per grave inadempimento contrattuale, o in relazione ai quali siano in atto vertenze per le quali sia stato esperito, senza esito positivo, il tentativo di conciliazione. Alla fine della preclusione alla concessione rileva la sussistenza delle condizioni ostative alla data indicata quale termine di presentazione delle domande.

CONDIZIONI E MODALITA' PER PARTECIPARE ALLA GARA

1) L'assegnazione delle U.B.A. sopradescritte avrà luogo a mezzo di asta pubblica, sotto l'osservanza delle disposizioni della deliberazione consiliare n.48/2024 e dei Regolamenti comunali approvati con deliberazioni consiliari n.11/2020 e n.23 del 5 maggio 2008.

2) L'asta pubblica, con relativa formazione della graduatoria, si terrà con il metodo delle offerte segrete da confrontarsi col canone unitario a base d'asta indicato nel presente Avviso.

Possono partecipare all'asta i soggetti o società :

- a) che non si trovino in stato di interdizione giudiziale, legale, fra cui l'incapacità di contrarre con la pubblica amministrazione, e di inabilitazione;
- b) che non si trovino nelle condizioni di incapacità di contrattare con la pubblica amministrazione di cui agli artt. 32 ter e 32 quater del Codice Penale;
- c) che non abbiano riportato condanne penali per reati contro il patrimonio;
- d) che siano imprenditori agricoli ai sensi dell'art.2135 del Codice civile, iscritti alla Camera di Commercio;
- e) che siano in regola con le disposizioni vigenti in materia di anagrafe zootecnica;
- f) che siano in regola con il D.U.R.C. aziendale.

3) Per partecipare al Bando i concorrenti, in possesso dei suddetti requisiti, dovranno far pervenire all'Ufficio Protocollo del Comune di Castel di Sangro, a mezzo raccomandata AR, oppure consegnata a mano, entro e non oltre le ore **13:00** del giorno **30 marzo 2026**, i seguenti documenti:

- a) Proposta irrevocabile di concessione, conformemente allo schema allegato "B" della Determinazione n.132 del 25 febbraio 2026, debitamente sottoscritta con firma leggibile.

Il soggetto interessato alla concessione dovrà inoltre dichiarare nella proposta irrevocabile :

- a. il canone annuo di concessione a corpo, in cifre ed in lettere, che intende offrire per la concessione del pascolo ed in relazione alle U.B.A. richieste, tenendo

presente che qualora fra l'importo espresso in cifre e quello indicato in lettere vi fosse differenza, si intenderà valida l'indicazione più vantaggiosa per l'Amministrazione Comunale. Sono ammesse solo offerte in aumento, rialzo minimo di Euro 1,00 e/o multipli di Euro 1,00, rispetto all'importo a base di gara;

b. di approvare ai sensi dell'art. 1341 C.C. le seguenti condizioni:

1. l'indizione e l'esperimento della gara non vincolano ad alcun titolo il Comune di Castel di Sangro, al quale rimane sempre riservata la facoltà di non procedere alla concessione;
2. il Comparto Pascolativo verrà concesso nello stato di fatto e di diritto in cui si trova, come visto accertato e gradito, a favore di uno o più operatori, per il pascolamento obbligatorio dei loro armenti e nei limiti delle U.B.A. attribuite;
3. l'aggiudicatario non potrà avanzare, né può far valere, per qualsiasi titolo o ragione, alcuna pretesa risarcitoria per l'esercizio, da parte del Comune di Castel di Sangro, della riservata facoltà insindacabile di non procedere alla concessione;
4. non si farà luogo alla restituzione del deposito cauzionale nei confronti dell'assegnatario che, per qualsiasi causa o ragione, non intenda accettare la concessione, nei termini, nella sede e nelle modalità previste; inoltre il deposito cauzionale non sarà restituito al concorrente che volesse rinunciare all'assegnazione tacitamente accettata;
5. tutte le spese relative alla stipula della concessione e loro consequenziali, nulla escluso o eccettuato, sono a carico dell'assegnatario.

Si precisa che la documentazione relativa al pascolo interessante la dichiarazione della suddetta proposta è disponibile per la visione dei concorrenti presso l'Ufficio Tecnico Comunale – Ufficio Patrimonio, presso la sede municipale, in Corso Vittorio Emanuele n.10. La proposta irrevocabile di concessione dovrà essere contenuta in apposita busta chiusa, sigillata e controfirmata sui lembi di chiusura, con l'indicazione della ditta partecipante. La busta contenente detta proposta irrevocabile dovrà essere inserita in un'altra busta, anch'essa controfirmata sui lembi di chiusura e con l'indicazione della ditta partecipante, contenente tutti gli altri documenti richiesti per la partecipazione alla gara (lett. "b" e "c"). All'esterno di quest'ultima busta dovrà essere posta la seguente dicitura: *"Proposta per la concessione in FIDA del Comparto Pascolativo n.4"*. La suddetta indicazione dovrà essere ripetuta anche sull'esterno della busta contenente la proposta irrevocabile di concessione. Non sarà accettata altra offerta se non pervenuta in tempo utile, anche se sostitutiva od aggiuntiva dell'offerta precedente e non sarà consentita in sede di gara la presentazione di altre offerte, neppure di quelle a miglioramento dell'offerta più vantaggiosa ottenuta.

- b) Dichiarazione, sottoscritta con firma leggibile, redatta in carta libera con allegata copia di un documento di riconoscimento, ai sensi del D.P.R. n. 445/2000, conformemente al modello Allegato "C" della Determinazione n.132 del 25 febbraio 2026, di non trovarsi espressamente nelle condizioni di esclusione di cui al punto 2), lettere a), b) e c) e di essere espressamente in possesso dei requisiti di cui al punto 2), lettere d), e) e f). Detta dichiarazione dovrà contenere le complete generalità del proponente, nonché il recapito per le comunicazioni concernenti la gara (compresi, telefono fisso e/o cellulare ed eventuali indirizzi PEC e/o E-mail).
- c) Assegno circolare bancario, non trasferibile, di **Euro 100,00 (cento)**, intestato al Comune di Castel di Sangro, a titolo di deposito cauzionale infruttifero. La cauzione prodotta dall'assegnatario è anche utilizzata in conto canone.

Non saranno prese in considerazione le domande pervenute diversamente e/o oltre

il suddetto termine, restando a carico dell'offerente eventuali disservizi di qualsiasi natura.

4) L'aggiudicazione sarà comunicata dal Comune entro sette giorni dall'espletamento dell'Asta, sarà fatta a favore dei concorrenti utilmente collocati in graduatoria, per le U.B.A. attribuite, alle condizioni e criteri innanzi indicati, che avranno presentato un'offerta il cui canone unitario sia superiore a quello posto a base d'asta ed arrotondato all'unità superiore. All'assegnazione si farà luogo fino alla concorrenza delle U.B.A. disponibili, anche in caso di una sola richiesta valida o di un solo concorrente prioritario e quindi, in tali casi, con la possibilità di trasformare l'assegnazione da **"CONDIVISA"** a **"IN ESCLUSIVA"** e sempre che non sussistano condizioni di sottoutilizzazione del pascolo. L'aggiudicazione sarà ritenuta definitiva.

5) La graduatoria verrà formata dalla Commissione di gara sulla base dei citati criteri di priorità, secondo l'ordine del maggior canone unitario offerto e, in caso di parità, secondo l'ordine di protocollo di arrivo delle offerte, soddisfacendo prioritariamente i residenti e gli allevatori in Castel di Sangro. La Commissione procederà nell'eventualità all'adeguamento delle U.B.A. attribuibili, in proporzione alle quantità richieste ed in relazione a quelle disponibili; inoltre, per le U.B.A. eccedenti alle due unità, procederà all'adeguamento dei canoni uniformandoli a quello unitario più alto offerto dai concorrenti.

6) Ultimata la selezione, i depositi cauzionali saranno immediatamente restituiti ai concorrenti esclusi dall'assegnazione.

7) Il pagamento a saldo dei canoni dovrà essere effettuato dagli assegnatari prima della stipula delle concessioni, che dovrà avvenire entro il termine perentorio del **30 aprile 2026**. Tutte le spese necessarie alla stipula delle Concessioni (imposte, bolli diritti ecc.), nessuna esclusa ed eccettuata, saranno a carico degli assegnatari. Qualora il Comune volesse esercitare la facoltà insindacabile di non procedere alle concessioni, le somme versate verranno restituite agli assegnatari senza interessi, rivalutazione monetaria, penalità, danni o riverse in genere. Analogamente, i depositi cauzionali saranno restituiti ai concorrenti che non volessero accettare l'assegnazione in contrasto con il canone proposto e/o con le quantità richieste; facoltà da esercitarsi esclusivamente per PEC entro i sette giorni perentori dalla pubblicazione delle risultanze. Decorso il predetto termine senza che l'assegnatario abbia manifestato il rifiuto, l'assegnazione si intenderà tacitamente accettata.

8) Non verranno restituite le somme versate agli assegnatari che, per qualsiasi causa o ragione, non volessero più stipulare le concessioni. Analogamente, il deposito cauzionale non sarà restituito al concorrente : che volesse rinunciare all'assegnazione dopo la tacita accettazione; che volesse rinunciare alla responsabilità del pascolo; che detiene l'allevamento in contrasto con le disposizioni sanitarie in vigore. In tali casi si procederà con l'eventuale decadenza dall'aggiudicazione, scorrendo la graduatoria e ridistribuendo le quote U.B.A..

9) Ai Concessionari non sarà consentita la realizzazione di alcuna opera o recinzione, a qualsiasi titolo, né alcun'altra attività diversa dall'esercizio pascolativo sulle terre concesse, sulle quali sarà invece riservato al Comune l'Uso Pubblico e qualsiasi altra attività, anche con opere e nel periodo di pascolamento. Al termine del periodo di pascolamento, senza alcun preavviso, i terreni pascolativi si intenderanno contestualmente restituiti al Comune concedente, nel medesimo stato in cui sono stati concessi, liberi e sgomberi da bestiame e cose, con eventuali migliorie apportate e senza

che, per patto espresso, sia dovuto ai concessionari alcun indennizzo o compenso, di nessun genere ed a qualsiasi titolo.

10) I concessionari dovranno salvaguardare, come previsto dalle leggi in materia agro-forestale, i terreni boschivi che nel corso della durata contrattuale verranno messi a taglio da parte dell'Ente, qualunque sia la superficie, senza vantare in merito riserve, danni, risoluzione del contratto o richiedere la diminuzione del canone.

11) I Concessionari avranno l'obbligo dell'osservanza piena, assoluta ed inscindibile delle condizioni e modalità di pascolo stabilite, nel Regolamento comunale approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n.11 del 30 aprile 2020, in particolare :

RESPONSABILITA' A CARICO DEGLI AFFIDATARI

- 1. I conducenti di bestiame hanno l'obbligo di usare ogni accortezza per la conservazione delle opere esistenti nei pascoli ed in caso di danneggiamento, i pastori e i proprietari del bestiame saranno responsabili dei danni arrecati.*
- 2. A tal fine l'Amministrazione comunale, a mezzo degli Agenti di Polizia Municipale o altri delegati, unitamente agli Agenti del Corpo Forestale dello Stato, all'inizio e alla fine del periodo di pascolo, potrà procedere alla verifica e alla ricognizione dello stato delle opere anzidette e delle condizioni fisico-colturali del cotico erboso, redigendone sempre regolare verbale.*
- 3. Nel caso in cui vengano accertati danni o mancate cure colturali, l'Amministrazione comunale procederà alle necessarie riparazioni o ai lavori, ripartendo la spesa in proporzione al numero dei capi di bestiame a ciascuno affidati.*

MODALITA' DI PASCOLAMENTO ED OBBLIGHI

- 1. L'esercizio del pascolo sui demani comunali va esercitato secondo le seguenti modalità:*
 - a) vigilanza continua degli animali, da parte del proprietario o custode nominato, i quali sono tenuti ad esibire, a richiesta degli organi di vigilanza, l'atto autorizzativo rilasciato dal Comune;*
 - b) il bestiame condotto al pascolo deve essere sempre identificabile e le matricole auricolari e/o microchips dovranno essere corrispondenti a quelle depositate presso l'apposito ufficio della A.S.L. e del Comune;*
 - c) obbligo di eseguire tutte le misure di profilassi suggerite dalle competenti autorità se, durante il periodo di affidamento, dovessero verificarsi malattie infettive o contagiose per il bestiame;*
 - d) obbligo di attenersi a tutte le disposizioni ed alle norme dettate dai regolamenti generali e speciali di Polizia veterinaria, oltre all'osservanza delle norme che venissero dettate dalle competenti superiori Autorità tecniche e amministrative;*
 - e) obbligo del titolare dell'allevamento di comunicare con almeno 10 giorni di anticipo agli organi preposti alla sorveglianza ed al controllo, la data di inizio di monticazione, in modo da consentire verifiche ed accertamenti.*
- 2. A tutti gli allevatori autorizzati ad immettere il proprio bestiame nei pascoli comunali, anche a causa della dislocazione degli abbeveratoi esistenti, è concesso il libero transito nell'intero territorio montano di uso civico al fine di accedere agli abbeveratoi stessi.*
- 3. In caso di morte degli animali al pascolo, occorre procedere alla denuncia c/o il competente servizio ASL ove l'animale è stato registrato e a darne contestuale comunicazione al Comune concessionario del pascolo. La carcassa dovrà essere smaltita mediante incenerimento, tramite Ditta specializzata, il tutto a cura e spese del proprietario dell'animale.*
- 4. Il Comune declina ogni responsabilità per danni a terzi di qualsiasi natura.*

COMPORTAMENTI VIETATI

- 1. E' vietata l'introduzione di bestiame nei terreni, prima di essere in possesso della prescritta autorizzazione.*
- 2. E' vietato costruire o allestire strutture o opere di qualsiasi tipo, fare scavi, costruire ricoveri o recinti sui terreni comunali, senza la preventiva autorizzazione del Comune;*
- 3. E' vietato immettere nei Lotti concessi in uso, un numero di capi superiore a quello autorizzato;*
- 4. E' vietato fare uso del fuoco nelle aree autorizzate ed è fatto obbligo di esercitare, per il periodo della concessione, un'attenta sorveglianza, segnalando tempestivamente eventuali principi d'incendio e/o danneggiamenti;*
- 5. Le deiezioni prodotte dal bestiame restano acquisite al pascolo come concime naturale, è perciò vietato asportarle, sia dai proprietari del bestiame sia da terzi.*

6. *E' vietato cedere ad altri, a qualsiasi titolo, la concessione o il godimento delle terre civiche.*
7. *E' vietato effettuare l'esercizio del pascolo nei terreni pascolativi percorsi da fuoco per almeno dieci anni dal verificarsi dell'evento (art. 10 legge n. 353 del 21/11/2000), salvo ulteriori differimenti da parte dell'Autorità Forestale.*
8. *E' vietato sbarrare con sistemi fissi, strade, tratturi e percorsi montani consolidati nei terreni concessi a pascolo.*
9. *E' vietato utilizzare fertilizzanti chimici e fitofarmaci.*
10. *E' vietato al personale addetto alla custodia o al controllo degli animali di danneggiare alberi o di tagliare arbusti e cespugli senza la preventiva autorizzazione da parte del Comune e di asportare dai terreni pascolivi fieno, strame e legna.*
11. *E' vietato lo stazionamento degli animali a distanza inferiore a metri 200 da insediamenti abitativi, turistici o sportivi.*
12. *E' vietato effettuare l'esercizio del pascolo nel periodo di riposo.*
13. *E' vietato effettuare l'esercizio diretto del pascolo dei suini.*
14. *E' vietato effettuare l'esercizio diretto del pascolo dei caprini nei boschi limitrofi alle terre concesse.*

SANZIONI

1. *Fatti salvi gli aspetti penali ed amministrativi connessi ad altre norme, per le violazioni di una qualsiasi delle disposizioni contenute nel presente Regolamento, si applica una sanzione amministrativa da Euro 200,00 (duecento) ad Euro 600,00 (seicento), secondo le procedure di cui alla legge 24 novembre 1981, n. 689 Modifiche al sistema penale.*
2. *In caso di recidiva è comunque applicabile la sanzione massima.*
3. *Per il bestiame di qualsiasi specie, non identificabile, che in qualsiasi periodo dell'anno sia rinvenuto nelle zone di pascolo o in qualsiasi altra parte del territorio comunale, si procederà ai sensi dell'art.672 del codice penale ed il bestiame rinvenuto sarà catturato da una Ditta specializzata in convenzione con l'Ente, la quale provvederà, ogni qualvolta si rendesse necessario e solo dietro richiesta del personale di vigilanza di questo Ente, alla cattura e al trasporto degli animali vaganti, per il collocamento degli stessi nella parte di struttura riservata al Comune di Castel di Sangro. Il bestiame verrà restituito all'avente diritto dietro presentazione di documentazione idonea a dimostrarne la proprietà o la titolarità e previo pagamento delle spese di custodia e amministrative, comprese le sanzioni eventualmente comminate. In caso contrario, ovvero se entro giorni 30 (Trenta) dalla cattura, nessuno avrà richiesto la restituzione del bestiame, l'animale, ove possibile, verrà avviato alla pubblica vendita, destinando il ricavato al pagamento delle spese. La somma eventualmente rimanente verrà incassata dall'Ente. Ove non risulti possibile la pubblica vendita, l'animale potrà essere destinato solo all'abbattimento.*
4. *Qualora il titolare di una "fida pascolo", ovvero di un'assegnazione esclusiva dei terreni gravati dal diritto di uso civico di pascolo, porti i propri animali al pascolo nel periodo di riposo, oltre a soggiacere alla sanzione amministrativa prevista, verrà diffidato ad allontanare gli animali. Qualora non ottemperasse immediatamente all'ordine di ritiro del bestiame dalle aree comunali, sarà denunciato alla Autorità Giudiziaria per pascolo abusivo, ai sensi dell'art. 636 del c.p..*
5. *Al controllo del rispetto delle presenti norme sono demandati gli organi di Polizia Municipale, il Corpo Forestale dello Stato, la Polizia Provinciale, i Carabinieri e tutti coloro che svolgono funzioni di Polizia Giudiziaria.*

DECADENZA DALLA CONCESSIONE

1. *La terza violazione al Regolamento, verbalizzata dagli organi addetti alla vigilanza, a carico del titolare di un'Autorizzazione al pascolo, nel corso nella durata di una stessa Autorizzazione, comporterà automaticamente la DECADENZA della concessione in corso, senza diritto di azioni o risarcimenti di sorta.*
2. *La mancata immissione del bestiame di proprietà del concessionario sui pascoli assegnati, comporta l'immediata DECADENZA della concessione e dell'intera assegnazione, senza diritto di azione o risarcimenti di sorta.*
3. *La pronuncia di decadenza, da parte dello stesso soggetto che ha emesso l'atto autorizzativo, fa cessare gli effetti dell'atto precedente ex nunc. La decadenza, in tal caso, è anche da intendersi come una sanzione accessoria per violazione reiterata a norme regolamentari.*
4. *La seconda pronuncia di decadenza comporterà, automaticamente, l'impossibilità di ottenere, per l'annualità successiva a quella in corso, il rilascio o il rinnovo della concessione, senza diritto di azioni o risarcimenti di sorta.*
5. *La pronuncia di decadenza di cui al comma 2. comporterà, automaticamente, l'impossibilità di ottenere, per quattro annualità successive a quella in corso, il rilascio della concessione, senza diritto di azioni o risarcimenti di sorta.*

6. *In nessun caso l'Amministrazione comunale è tenuta al rimborso di quanto versato dall'allevatore per la concessione dei pascoli demaniali.*
7. *Sono fatte salve tutte le sanzioni civili, penali ed amministrative contemplate dalle vigenti norme in materia.*

12) Le concessioni sono subordinate :

- a) al Nulla Osta della ASL – Servizio di sanità animale competente – che attesti la rispondenza dell'allevamento alle disposizioni sanitarie in vigore;
- b) al provvedimento regionale che autorizzi le concessioni ai sensi dell'art.16 della L.R.A. n.25/1988 e s.m.i..

Si procederà d'ufficio, presso i competenti organi, a reperire le informazioni all'aggiudicazione ed all'assegnazione delle U.B.A..

13) Costituiscono parti integranti al presente Avviso ed ai quali si rimanda per quanto non previsto :

- il Regolamento Comunale approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n.11 del 30 aprile 2020;
- la Deliberazione di Consiglio Comunale n.48 del 27 dicembre 2025;
- il R.D. N. 3267 del 1923;
- la Legge n. 1766/1927 sull'Ordinamento degli Usi civici e del relativo regolamento approvato con R.D. 26/02/1928 n. 332;
- la L.R.A. n.25/1988 "Norme in materia di usi civici", con le successive modifiche e integrazioni";
- le norme vigenti in materia di Polizia Veterinaria – D.P.R. n.320 dell'8 febbraio 1954 e la Legge Regionale Abruzzo n.3 del 4 gennaio 2014.

Il Responsabile del Procedimento è Antonio Colicchio.

Notizie, informazioni e chiarimenti sul contenuto del presente **AVVISO** potranno essere richiesti presso l'Ufficio Tecnico Comunale – Ufficio Patrimonio (Tel.0864/824219-210).

Il presente **AVVISO** sarà pubblicato all'Albo pretorio on-line del Comune di Castel di Sangro e potrà essere consultato sulla Home Page del profilo committente dell'Ente - Sito Internet:<http://www.comune.casteldisangro.aq.it>. e dalla quale potrà anche essere scaricato unitamente agli allegati.

I dati acquisiti ai fini della presente procedura saranno trattati secondo il Regolamento UE 2016/679. Il titolare del trattamento è il Comune di Castel di Sangro. Il Responsabile del trattamento è il Dott. Santo Fabiano, contattabile ai seguenti recapiti: PEC: formanagement@pec.it, e-mail: info@formanagement.it.

F.to
IL RESPONSABILE DEL IV SETTORE
Ing. Elio Frabotta